

**CCNL Area Meccanica 19 novembre 2024
novità accorpamento istituti orari e altri.
CNEL C030 nr.1+8+11**

1. Festività articolo unificato (meccanica- orafi-odontotecnici)

Agli effetti del CCNL sono considerati giorni festivi:

- a)** le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 23;
- b)** le festività (civili) di:
 - 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
 - 1° maggio (Festa del Lavoro);
 - 2 giugno (Festa della Repubblica);
- c)** le festività (religiose) di:
 - 1) Capodanno (1° gennaio);
 - 2) Epifania (6 gennaio);
 - 3) lunedì di Pasqua (mobile);
 - 4) Assunzione di M.V. (15 agosto);
 - 5) Ognissanti (1° novembre);
 - 6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
 - 7) Natale (25 dicembre);
 - 8) S. Stefano (26 dicembre);
- d)** il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa

Trattamento economico festività di cui ai punti b), c), d).

Operai

Per le festività cadenti in giorno infrasettimanale spetta, stante il rinvio alla legge che fa il contratto (**art.5 legge nr.260/1949 come modificato dalla legge nr.90/1954**), la normale retribuzione globale di fatto **nella misura di 1/6 dell'orario** settimanale stabilita dal CCNL, ossia 6,66 ore ($40 \times 1/6 = 6,66$).

Identico trattamento nel caso in cui la festività cada nella giornata di sabato.

Nel caso di festività cadente di domenica o coincidente con altro giorno festivo spetta un'ulteriore quota pari alla normale retribuzione globale di fatto nella misura di 1/6 dell'orario settimanale stabilita dal CCNL, ossia 6,66 ore ($40 \times 1/6 = 6,66$). Lo stesso trattamento (6,66 ore) spetta per la festività del 4 novembre, spostata alla domenica.

In merito alla festività dell'Epifania il CCNL 19.11.2024 conferma e rende valida per tutti i settori la previsione di *un'erogazione pari a 1 ora e 20 minuti pagata alla fine di ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data*. Al riguardo, per prassi interna degli operatori paghe la predetta quota è sempre stata riconosciuta in concomitanza della festività dell'Epifania, ossia con la retribuzione del mese di gennaio, con il pagamento di 8 ore anziché 6,66 ore. **Tale prassi operativa viene mantenuta.**

Con riferimento alla festività del Santo Patrono nel caso in cui coincida con altra festività il CCNL lascia alle parti (impresa e lavoratori) di stabilire lo spostamento della festività ad altra data od il pagamento della stessa.

Il lavoro prestato in giorno festivo va retribuito con la normale retribuzione globale di fatto giornaliera con la maggiorazione per lavoro festivo o straordinario festivo.

Il trattamento economico per le festività va corrisposto all'operaio anche quando sia assente dal lavoro per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi. Il CCNL 19.11.2024 specifica però che se nel periodo di assenza cade la festività del Santo Patrono l'impresa deve integrare il trattamento corrisposto dagli istituti previdenziali fino a raggiungere la normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente.

DISCIPLINA FESTIVITA' OPERAI ACCORPATA DA 1.1.2025

trattamento festività cadenti in giorno nuova parte generale CCNL 19.11.2024				
Settore	nr.interno CIMT	infrasettimanale	riposo (sabato)	domenica
Meccanica autoriparatori produzione impiantisti <i>ex art.56 parte speciale sezione I pg.131</i>	1	6,66 (Epifania 8)	6,66 (Epifania 8)	6,66 (Epifania 8)
Meccanica Settori scoperti	28	6,66 (Epifania 8)	6,66 (Epifania 8)	6,66 (Epifania 8)
Orafi	8	6,66 (Epifania 8)	6,66 (Epifania 8)	6,66 (Epifania 8)
Odontotecnici	11	6,66 (Epifania 8)	6,66 (Epifania 8)	6,66 (Epifania 8)

Nota:

Le domeniche, sebbene definite come giorni festivi dalla legge n. 260/1949, non godono del relativo trattamento economico (art. 3 Legge n. 90/1954).

Il CCNL definisce lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche ma non prevede una maggiorazione per lavoro domenicale.

Il lavoro prestato di domenica è da retribuirsi con la maggiorazione per lavoro festivo (se entro le 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali) o straordinario festivo (nei limiti di 2 ore giornaliere oltre le 8 e 10 settimanali oltre le 40 ore).

Da contratto (art. 22) non è considerato lavoro festivo il lavoro prestato di domenica se l'operaio gode del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Accorpamento Norme Contrattuali

Nuovo articolo Festività (da inserire nella Parte Generale)

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 23;

b) le festività di:

- 25 aprile (Anniversario della Liberazione);

- 1° maggio (Festa del lavoro);

- 2 giugno (Festa della Repubblica);

c) le festività di cui appresso:

1) Capodanno (1° gennaio);

2) Epifania (6 gennaio);

3) Lunedì di Pasqua (mobile);

4) Assunzione di M.V. (15 agosto);

5) Ognissanti (1° novembre);

6) Immacolata Concezione (8 dicembre);

7) Natale (25 dicembre);

8) S. Stefano (26 dicembre).

Operai

Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme di legge. Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario contrattuale.

Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento delle festività ad altra data od il pagamento della stessa.

Per le festività di cui al punto c) verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 30 settembre 1954, n. 90.

Nel caso di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'impresa integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente.

Dichiarazione a verbale

1. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.

2. In seguito al ripristino della festività dell'Epifania, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei "gruppi di 8 ore" di cui al 3° comma del punto "Ex festività" dell'articolo 18 ai lavoratori, cui si applica la presente Parte, retribuiti non in misura fissa, verrà corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20' che sarà pagata alla fine di ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data.

Impiegati

LEGGE 31 marzo 1954, n. 90

Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.

Vigente Art. 5

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa (OPERAI), ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge ($1/6 = 6,66$). Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa (IMPIEGATI/QUADRI), che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

LEGGE 27 maggio 1949, n. 260.

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

Art. 5.

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti — i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera — la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Impiegati

Per le festività cadenti in giorno infrasettimanale o di sabato non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva essendo già ricompresa nella retribuzione mensile erogata.

Nel caso di festività cadente di domenica o coincidente con altro giorno festivo è riconosciuta in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa. Lo stesso trattamento spetta per la festività del 4 novembre spostata alla domenica.

Il trattamento per la festività cadente di domenica (1/26) è riconosciuto anche all'impiegato che lavori di domenica, godendo del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a cui si aggiunge la maggiorazione per lavoro festivo o straordinario festivo previsto dal CCNL. Non è però dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.

Attenzione: per il settore odontotecnico non si considera lavoro festivo il lavoro prestato di domenica se l'impiegato gode del riposo compensativo in altro giorno della settimana

Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile:

- per i settori meccanica, orafo e restauro: con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo;
- per il settore odontotecnico: con l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa.

Trattamento festività cadenti in un periodo di sospensione dal lavoro dovuto da utilizzo di ammortizzatore sociale (CIGO, FSBA, FIS, etc.):

In caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività che ricadono all'interno del periodo di godimento dell'assegno ordinario, che restano a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga oraria o in misura fissa mensile (cfr. msg n. 13552/2009 e circ. n. 64183 del 19/10/1972).

Per quanto attiene i lavoratori sospesi (a zero ore) è necessario distinguere tra i lavoratori retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (cfr. msg 13552/2009):

- a) *lavoratori retribuiti a paga oraria:*
 - o *non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale.*
 - o *sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione.*
- b) *Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: tutte le festività sono integrabili nei limiti dell'orario contrattuale settimanale.*

(rif. Circolare INPS n. 130/2017)

2. Ferie

L'operaio ha diritto a 160 ore di ferie annue retribuite, pari a 4 settimane.

L'impiegato con anzianità da 1 a 18 anni compiuti ha diritto a 4 settimane di ferie retribuite, mentre per anzianità oltre i 18 anni spettano 4 settimane più 5 giorni di ferie retribuiti.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto.

Al lavoratore che al momento delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi (1 anno) consecutivi spetta 1/12 di ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a tutti gli effetti come mese intero.

In caso di licenziamento o dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.

Non è ammessa la rinuncia sia espressa che tacita al godimento delle ferie annuali.

3. Gratifica Natalizia/Tredicesima

Operai: il nuovo articolo è identico all'art. 104 riferito al settore odontotecnico che, pertanto, è esteso a tutti i settori.

Impiegati: il nuovo articolo riprende il testo dei precedenti articoli 70 (meccanica) e 94 (orafo) con l'aggiunta dell'ultimo periodo: *la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a tutti gli effetti come mese intero.*

4. Indennità maneggio denaro

In precedenza prevista solo per impiegati, ora vale anche per operai.

5. Assenze per Operai

Il nuovo articolo riprende lo stesso testo dei previgenti articoli 63 (meccanica) e 85 (orafo) e accorpa la previsione sui permessi che nel previgente contratto era in articolo autonomo. Pertanto sono soppressi gli articoli 64, 86 e 110.

L'art. 109 (odontotecnico) prevedeva l'importo della multa non superiore a 3 ore, adesso è non superiore a 4 ore.

6. Assenze per Impiegati

Il nuovo articolo ripropone il testo dei precedenti art. 75, 97 e 124 già identici.

Nulla cambia.

7. Consegna e conservazione degli utensili personali

L'articolo porta nella parte generale una norma prevista negli art. 65, 87 e 108 per i soli operai. Ora da intendersi valida per operai e impiegati.

Con riguardo al settore odontotecnico viene riportata la norma sulla custodia dei metalli preziosi determinando così la soppressione dell'art. 111. Tuttavia non si comprende quale sia il trattamento da riconoscere ai lavoratori che custodiscono metalli preziosi dal momento che manca ogni riferimento. Non viene di aiuto nemmeno l'abrogato art. 111, il quale rimanda ad un articolo 145 che non esiste nel CCNL 17.12.2021.

8. Doveri del lavoratore

Il nuovo articolo ripropone il testo dei precedenti art. 74, 96 e 123 norme per gli impiegati.

Ora da intendersi valida anche gli operai.